



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 200 DEL 28/10/2017

OGGETTO:	MARTELLAGO MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI PER IL PERIODO DAL 01.11.2017 AL 15.04.2018
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

PREMESSO che il D. Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM 10) pari a 50microgrammi/metrocubo da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;

che l’inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;

che tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;

RICHIAMATE

la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016 con cui si approva l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria;

la Delibera di Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 con la quale è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria;

la Delibera di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;

RILEVATO che la Regione Veneto in occasione delle sedute del 26 giugno e del 21 settembre del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato i contenuti del nuovo Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10 ovvero combustione di biomassa per il riscaldamento civile, trasporti e agricoltura;

DATO ATTO

- che il comune di Martellago appartiene all’agglomerato di Venezia IT0508;



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

- che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Visto il verbale della seduta del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana che si è tenuto il 13/10/2017;

RILEVATO CHE le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM 10:

- Nessuna allerta-verde: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, ovvero quella di Parco Bissuola, del valore limite giornaliero (50microgrammi/metrocubo) della concentrazione di PM10;
- Livello di allerta 1-arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- Livello di allerta 2-rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

Arpav al raggiungimento di allerta arancio o rosso invierà ai comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi; le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Martellago n.286 del 25.10.2017, con la quale sono state recepite le misure anti inquinamento su citate;

RITENUTO necessario adottare misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria in attesa di eventuali specifiche indicazioni da parte del TTZ e/o della Regione Veneto;

VISTI

Il D. Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Il D. Lgs. 152/2006 e s.m. i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6 bis;

la legge 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale-modifiche al codice della strada di cui al D. Lgs. 30/04/1992 e il DM 19/12/2012";

VISTO l'art. 7 comma 1 lett. a) e b) del vigente Codice della Strada secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse e per accertate e motivate esigenze di prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del d.lgs. 267/2000:

ORDINA

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Misure da applicare con nessuna allerta livello verde

LIMITAZIONE DEL TRAFFICO	
Blocco della circolazione autovetture private	
Benzina Euro 0 + 1	Diesel Euro 0 + 1 + 2
Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi	
Divieti di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione	
Periodo applicazione da 01/11/2017 a 15/12/2017 e da 08/01/2018 a 15/04/2018	
Giorni dal lunedì al venerdì feriali	
Orario 8:30 - 12:00 e 15:00 - 18:30	
Ambito di applicazione Territorio comunale eccetto le seguenti strade di percorrenza (o deviazioni di cantiere se presenti): S.R. 245; SP 36; SP 38, SP 39	
Deroghe quelle previste al punto 2	



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Misure temporanee da applicare con allerta livello 1 arancio in aggiunta a quelle previste a livello verde

LIMITAZIONE DEL TRAFFICO	
Blocco della circolazione autovetture private	Blocco della circolazione veicoli commerciali
DIESEL euro 3 + 4	DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3
Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	
Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	
Orario 8:30 -18:30	Orario 8:30 - 12:30
Ambito di applicazione Territorio comunale eccetto le seguenti strade di percorrenza (o deviazioni di cantiere se presenti): SR 245; SP 36; SP 38; SP 39;	
Deroghe quelle previste al punto 2	



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Misure temporanee da applicare con allerta livello 2 rosso in aggiunta a quelle previste a livello verde ed arancio

LIMITAZIONE DEL TRAFFICO	
Blocco della circolazione veicoli commerciali	
DIESEL euro 0 +1 +2 +3	DIESEL euro 4
Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	
Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	
Orario 8:30 - 18:30	Orario 8:30 - 12:30
Ambito di applicazione Territorio comunale eccetto le seguenti strade di percorrenza (o deviazioni di cantiere se presenti): SR 245; SP 36; SP 38; SP 39;	
Deroghe quelle previste al punto 2	



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

1. Area di applicazione dei limiti

Territorio comunale eccetto le seguenti strade di percorrenza (o deviazioni di cantiere se presenti): SR 245; SP 36; SP 38; SP 39;

2. Eccezioni

Sono escluse dai divieti di cui al precedente punto le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D. lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni.



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Sono previste, inoltre, ulteriori eccezioni da documentare mediante apposita autorizzazione:

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- t) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età;
- u) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti;
- v) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore;
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- x) veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- y) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.

3. Titolo autorizzatorio

Le categorie previste dai precedenti punti, ove previsto, devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di Martellago o in distribuzione presso il Corpo Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese o Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Martellago. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.

4. Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del D. Lgs. 285/92, introdotto dall'art. 2 della legge 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – modifiche al codice della strada" che prevede il pagamento di una somma da 164,00 euro a 664,00 euro e nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni ai sensi delle norme di cui al capo I sezione II del titolo IV dello stesso Codice della Strada.



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, a mezzo stampa del sito web del comune, e mediante la posa in opera della segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs. n.285 del 30.04.1992). Ultimate le limitazioni, i segnali temporanei, devono essere immediatamente rimossi. Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso al Comando di Polizia Locale dell'Unione del Miranese.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Eventuali integrazioni alle disposizioni alla presente ordinanza potranno essere effettuate in base alle informative diramate dall'ARPAV sulle possibili variazioni negative dei livelli di inquinamento atmosferico.

La presente ordinanza sostituisce la precedente n. 193/2017.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme di legge, all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e del Comune di Martellago; ne verrà altresì inviata copia:

- alla Prefettura di Venezia;
- alla Questura di Venezia;
- alla Sezione Polizia Stradale di Venezia;
- al Comando Provinciale Carabinieri di Venezia;
- al Comando Carabinieri di Martellago;
- al Comando Vigili del Fuoco di Venezia-Mestre;
- alla Compagnia Guardia di Finanza di Mirano;
- alla Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima;
- agli uffici Urp, Commercio, Ambiente, Manutenzione del Patrimonio del Comune di Martellago;
- alla Città Metropolitana di Venezia;
- all'ACTV.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Michele Cittadin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale